

Richiesta di modifica per “Linee guida per il riconoscimento degli Organismi indipendenti ferroviari” Rev. 0 del 22/01/2020

ASSIFER:					
Rif.	Punto delle Linee guida e degli allegati	Testo Originale	Commenti (Giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	3 Definizioni, Abbreviazioni ed Acronimi	Certificato (CE) di verifica: certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019. Per le reti isolate si parla di certificato di verifica con riferimento al decreto 1/2019.	<p>Ai sensi di quanto dispone il paragrafo 2 “Oggetto delle Linee Guida” al primo trattino, le attività svolte dall'OIF sono “limitate alle Ferrovie isolate..”</p> <p>Ai sensi del disposto del paragrafo 3 dell'Allegato IV della Direttiva (UE) 2016/797 la verifica che svolge un DeBo è relativa alle norme nazionali notificate (articolo 14 della IoD). In tale caso il certificato di verifica nel caso di norme nazionali confluisce nella Dichiarazione 'CE' di verifica approntata dal Richiedente.</p> <p>Tutto ciò premesso, al fine di evitare possibili equivoci, si suggerisce di fornire la definizione del “certificato di verifica” mentre si consiglia di sopprimere il riferimento al “Certificato (CE) di verifica. Infatti, la verifica che svolge l'OIF è di valutare la conformità del sottosistema strutturale o funzionale con i requisiti di cui al Decreto n° 1/2019. Il quadro normativo di cui al Decreto n°1/2019 è applicabile nell'ambito delle ferrovie isolate e non è notificato. Si suggerisce, di sopprimere il riferimento al Regolamento (UE) 2019/250.</p>		<p>Tenendo conto anche della Appendice 1 – “matrice di correlazione di cui alle Linee Guida 1/2019 per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”.</p> <p>Il testo verrà così emendato: Certificato di verifica: Certificato di cui al decreto ANSF n° 1/2019, rilasciato sulla base del modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019.</p>

Richiesta di modifica per “Linee guida per il riconoscimento degli Organismi indipendenti ferroviari” Rev. 0 del 22/01/2020

2	3 Definizioni, Abbreviazioni ed Acronimi	Dichiarazione (CE) di verifica: per le ferrovie Isolate si parla di Dichiarazione di verifica redatta con riferimento al decreto ANSF 1/2019.	In analogia con il punto precedente si suggerisce di sopprimere il riferimento a quanto dispone la Direttiva Interoperabilità citando esclusivamente la Dichiarazione di verifica che viene approntata ai sensi del disposto del Decreto n°1/2019. In particolare, relativamente i veicoli si applica quanto enunciato al paragrafo 4 dell'Allegato 4 al Decreto n°1/2019.		<p>Tenendo conto anche della Appendice 1 – “matrice di correlazione di cui alle Linee Guida 1/2019 per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”.</p> <p>Il testo verrà così emendato: Dichiarazione di verifica Dichiarazione di cui al decreto ANSF 1/2019, rilasciata sulla base del modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019.”</p>
ITALCERTIFER					
Rif.	Punto delle Linee guida e degli allegati	Testo Originale	Commenti (Giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	3		Nel capitolo 3 sono presenti molte definizioni e sigle in seguito non più utilizzate nel documento. Valutare l'opportunità di mantenere tali definizioni, sigle, abbreviazioni ed acronimi.		Il testo verrà emendato eventualmente eliminando gli acronimi inutilizzati

Richiesta di modifica per “Linee guida per il riconoscimento degli Organismi indipendenti ferroviari” Rev. 0 del 22/01/2020

2	6.2.4	I laboratori devono dotarsi di adeguate misure per coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività quale, ad esempio, adeguata copertura assicurativa per le attività espletate.	Poiché l’accreditamento costituisce presunzione di conformità si ritiene superfluo, in virtù del principio di non duplicazione delle valutazioni sancito dal Reg. 2008/765/CE, effettuare tale verifica su laboratori accreditati in quanto la stessa è già stata condotta dall’ente di accreditamento. La presenza di copertura assicurativa da parte di laboratori accreditati non era infatti richiesta dal ministero nell’ambito della procedura di notifica degli organismi e nelle successive Verifiche di mantenimento.	I laboratori non accreditati devono dotarsi di adeguate misure per coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività quale, ad esempio, adeguata copertura assicurativa per le attività espletate.	Accolta
	7.1.2	Nel caso di personale esterno l’OIF dovrà verificare annualmente il mantenimento delle competenze attraverso l’esame del curriculum debitamente aggiornato e sottoscritto con autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445:2000.	La norma di accreditamento ISO 17065 prevede il monitoraggio delle competenze di tutto il personale qualificato (a prescindere del rapporto contrattuale in essere). Poiché è richiesto l’accreditamento ISO 17065 agli OIF, si ritiene tale attività già ricompresa nel monitoraggio delle prestazioni e competenze ex-ISO 17065.	Si chiede l’eliminazione del secondo capoverso in quanto l’attività è già ricompresa nel monitoraggio delle competenze.	Il testo verrà emendato come segue: L’OIF deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all’addestramento ed all’esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti in relazione ai requisiti delle verifiche da svolgere, verificando almeno annualmente il mantenimento delle competenze ad esempio attraverso l’esame del curriculum debitamente aggiornato e sottoscritto con autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445:2000.
	8.1.5		Manca nel piè’ di pagina il testo relativo alla nota nr. 8. Altrimenti si tratta di un refuso.		Trattasi di refuso.

Richiesta di modifica per “Linee guida per il riconoscimento degli Organismi indipendenti ferroviari” Rev. 0 del 22/01/2020

	8.1.5	Ad ogni incarico il singolo soggetto deve confermare di non essere in presenza di conflitto di interessi (tale requisito deve essere applicato anche ai valutatori dipendenti).		Ad ogni incarico il singolo soggetto deve confermare di non essere in presenza di conflitto di interessi (tale requisito deve essere applicato anche ai valutatori dipendenti, qualora non fosse già ricompreso negli accordi contrattuali in essere).	Non accolto: l'assenza di conflitto di interesse deve essere dichiarata da parte del valutatore, al momento dell'accettazione dell'incarico a prescindere dalle condizioni riportate in contratto. Questo perché le condizioni sottoscritte possono variare nel tempo e quindi vanno accertate e dichiarate ad ogni singola accettazione dell'incarico.
--	-------	---	--	--	--